

**Documento di consultazione n. 6/2018**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

**Commentatore**

**ACB**

**Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni**

**Via Elba 16, 20144 \_Milano**

**Tel. 0289058102-fax 0289058801-mail [info@acbbroker.it](mailto:info@acbbroker.it)-PEC [raccomandata@pec.acbbroker.it](mailto:raccomandata@pec.acbbroker.it)**

**Osservazioni generali**

In via generale, si ritiene che il sistema di consegna di DIP+DIP aggiuntivo +condizioni contrattuali non rappresenti una reale semplificazione rispetto all'attuale disciplina dell'informativa.

Il "DIP aggiuntivo" posto in pubblica consultazione determina una frammentazione e una duplicazione dell'informativa precontrattuale suscettibili di ingenerare confusione nel potenziale contraente.

Ed invero, il DIP aggiuntivo contiene, per lo più, una risposta un po' più estesa alle stesse domande del DIP, ma senza fornire ancora il dettaglio circa la regolazione pattizia, che è quello contenuto nelle condizioni contrattuali, né contenere un riferimento esatto alle stesse.

In alcuni casi, poi, il DIP aggiuntivo non contiene alcuna precisazione ulteriore rispetto al DIP e riporta la dicitura "non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP", il che è fuorviante poiché, invece, le condizioni contrattuali prevedono ulteriori specificazioni.

Alla luce di quanto sopra, e visto il disposto dell'art. 185 del CAP, si propone quindi di utilizzare il DIP aggiuntivo per integrare il DIP solo per quelle informazioni non presenti nel DIP ma che, ai sensi dell'art. 185 del CAP – ad oggi ancora vigente – devono essere previste nella Nota Informativa (es. riferimento relazione solvibilità e sulla condizione finanziaria, indicazioni relative all'impresa, procedure reclami, casi di nullità, decadenze, legge applicabile e termini di prescrizione dei diritti).

Ritiene ACB che l'obiettivo di semplificazione e chiarezza possa essere ottenuto solo rivedendo la struttura dei contratti, che potranno essere suddivisi in diverse sezioni, una delle quali dedicata ad illustrare l'oggetto della polizza e le delimitazioni dello stesso, le esclusioni, le franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e massimali.

Se questa impostazione viene condivisa, allora crediamo che il contratto così strutturato costituisca un supporto documentale sufficientemente chiaro in relazione all'oggetto del contratto al quale il DIP di base possa fare riferimento. Per questo motivo, ci sembra che si possa evitare di inserire nel DIP aggiuntivo ulteriori informazioni ancora inerenti l'oggetto principale del prodotto assicurativo, limitando invece l'informativa ai soli elementi sopra richiamati.

ACB ritiene inoltre che la mancata previsione di alcuni casi di esonero dall'obbligo di consegna del DIP non sia una scelta condivisibile.

Fermo restando che la IDD prevede l'esenzione dal DIP per i grandi rischi (art. 22, comma 1 IDD), esenzione questa che dovrebbe essere esplicitata anche nel Regolamento, onde evitare ogni dubbio, riteniamo auspicabile ed opportuna – nell'ottica di una concreta e reale semplificazione – la previsione di un esonero dalla consegna del DIP e del DIP aggiuntivo anche nei casi in cui il cliente negozi sulla base di una trattativa individuale (cd. contratti tailor made)

Si fa notare che la soluzione di semplificazione individuata nella precedente proposta di modifica del Regolamento 35 era stata proprio quella di prevedere l'esonero dell'informativa precontrattuale per il cliente Azienda in caso di negoziazione individuale del contratto assicurativo (esonero auspicabilmente applicabile anche alle persone fisiche che partecipino attivamente alla definizione del contratto).

Ebbene ad avviso di ACB da tale soluzione non ci si dovrebbe discostare, anche tenendo conto del principio di proporzionalità, (v. art. 191 cod.ass.) che impone di non gravare i soggetti vigilati di adempimenti non necessari.

Inoltre, tale soluzione è a nostro avviso coerente con la ratio della IDD, tenendo conto del fatto che

- il considerando n. 51 della IDD dispone che: "Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali [...]".
- il considerando 43 della IDD dispone che: "poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori, in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi".

Si osserva che la previsione dell'obbligo di consegna di DIP e DIP aggiuntivo anche per i contratti tailor made inoltre rischia di ingenerare confusione, avendo il prodotto un contenuto personalizzato.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>4</b>	<b>1 lett.d</b>	<p>L'indicazione di un capitale "protetto" ma non "garantito" è fuorviante.</p> <p>Si suggerisce quindi di prescrivere che quando l'impresa impiega il termine "capitale protetto" il relativo prodotto debba prevedere una "garanzia assoluta di conservazione del capitale" o del rendimento minimo promesso.</p>
	<b>2 lett.a</b>	<p>Fermo restando che, per i motivi espressi nelle osservazioni generali si propone l'eliminazione dei DIP aggiuntivi, in ogni caso, crediamo che, stante il carattere necessariamente parziale delle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi, il riferimento alle condizioni di polizza – quando necessario – sia l'unico modo per far capire al cliente che le regole disciplinanti il prodotto non sono "tutte" riassunte nel DIP aggiuntivo.</p> <p>Del resto, la possibilità di fare un rimando alle condizioni contrattuali è prevista anche per l'IPID dalla normativa della IDD.</p>
	<b>4</b>	<p>Onde evitare interpretazioni non univoche della previsione di cui al presente comma si suggerisce di specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la manifestazione da parte del cliente di prestare il consenso a ricevere l'informativa tramite internet o su supporto durevole può venire espresso anche mediante invio di un messaggio di posta elettronica proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del cliente e diretto al distributore o all'Impresa e che</li> <li>- il predetto messaggio e la ricezione di esso vengano archiviati e conservati dall'intermediario o dall'Impresa nelle forme di cui all'art.67 comma 4.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>1</b>	<p>Per quanto detto nelle osservazioni generali si propone di eliminare le lettere b) e c).</p> <p>In ogni caso, ed in via alternativa, per quanto detto nelle osservazioni generali, si può specificare che il DIP aggiuntivo contiene le informazioni integrative del DIP che devono essere fornite ai potenziali contraenti a norma dell'art. 185 del CAP e che non sono già contemplate nel DIP; quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa assicurativa;</li> <li>- indicazioni relative all'impresa;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure reclami;</li> <li>- cosa fare in caso di sinistro;</li> <li>- casi di nullità;</li> <li>- decadenze;</li> <li>- legge applicabile;</li> <li>- termini di prescrizione.</li> </ul>
<b>11</b>	<b>4 lett. a) b) c)</b>	<p>La previsione mediante la quale si invitano i distributori a “favorire” l’acquisizione della designazione del beneficiario in forma nominativa costituisce una illegittima forzatura del disposto di legge regolante i contratti vita e, seppure si spiega con l’intento di facilitare le azioni del Regolatore per monitorare il rispetto delle regole in materia di “polizze vita dormienti”, tuttavia può indurre il cliente a privarsi della facoltà di compiere un atto di previdenza a vantaggio degli eredi legittimi o testamentari in situazioni e momenti della vita in cui non si sia in grado di conoscere l’identità del beneficiario o di scegliere alcuni di essi tra un gruppo di familiari o conoscenti.</p> <p>Si propone di elidere le lettere a), b) e c).</p>
<b>27</b>	<b>1 lett. b</b>	<p>Per quanto detto nelle osservazioni generali si può specificare che il DIP aggiuntivo contiene le informazioni integrative del DIP che devono essere fornite ai potenziali contraenti a norma dell’art. 185 del CAP e che non sono già contemplate nel DIP. Quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione solvibilità e condizione finanziaria dell’impresa assicurativa;</li> <li>- indicazioni relative all’impresa;</li> <li>- procedure reclami;</li> <li>- cosa fare in caso di sinistro;</li> <li>- casi di nullità;</li> <li>- decadenze;</li> <li>- legge applicabile;</li> <li>- termini di prescrizione.</li> </ul>

	<b>5</b>	Non si comprende se, nel caso in cui sono abbinata più garanzie relative a prodotti danni da parte di imprese differenti; sarebbe opportuno chiarire se questo significa che il DIP potrebbe anche essere più lungo di 2/3 fogli formato A4 ed essere difforme da quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017, o se ciò significhi che posso raddoppiare le pagine.
<b>42</b>	<b>1</b>	<p>Anche nel presente schema di Regolamento, nel quale si rivedono le previsioni regolanti la "Home Insurance" non sembra prevedersi che l'accesso alle aree riservate sia consentito anche agli intermediari.</p> <p>Ciò costituisce una ingiustificata discriminazione in danno degli intermediari.</p> <p>Si propone di aggiungere quindi dopo il primo comma una frase del seguente tenore:</p> <p><i>"l'accesso a tali aree, ai soli fini della lettura dei dati in essi contenuti, è consentito anche agli intermediari che abbiano distribuito i relativi contratti assicurativi.</i></p> <p><i>La facoltà di operare nelle predette aree riservate è consentita anche agli intermediari che abbiano ricevuto dai rispettivi clienti espressa autorizzazione ad operare su tali aree riservate in loro nome e conto; tale autorizzazione è acquisita dalle imprese mediante ricezione di dichiarazione rilasciata dai contraenti accompagnata dalla indicazione del codice di riferimento assegnato al cliente per l'accesso all'area riservata"</i></p>

Milano, 9 luglio 2018

**Il Presidente ACB**

**Luigi Viganotti**

